

STATUTO
FONDAZIONE
Sant'Atto per l'Inclusione e la Solidarietà
ETS

INDICE

Titolo I - Principi Generali

Art. 1: Denominazione, natura e sede

Art. 2: Scopo e territorio di operatività

Titolo II - Patrimonio, Fondo di Gestione, Bilancio

Art. 3: Patrimonio

Art. 4: Fondo di gestione

Art. 5: Bilancio e documenti
programmatici e previsionali

Art. 6: Libri e scritture
contabili

Titolo III - Organizzazione

Art. 7: Soci

Art. 8: Organi della Fondazione

Capo I - Assemblea dei Soci

Art. 9: Assemblea dei Soci

Capo II - Consiglio di Amministrazione

Art. 10: Il Consiglio di Amministrazione

Art. 11: Competenze del Consiglio di Amministrazione

Art. 12: Decadenza

Art. 13: Modalità di funzionamento del Consiglio di
Amministrazione

Capo III - Presidente Onorario e Presidente

Art. 14: Presidente onorario della Fondazione

Art. 15: Presidente della Fondazione

Capo IV

- Vice

Presiden

-

te

Art. 16: Vice

Presidente

Capo V -

Direttore

Generale

Art. 17:

Direttore

Generale

Capo VI - Organo di Controllo monocratico e

Revisore dei Conti

Art. 18: Organo monocratico di Controllo e

Revisore dei Conti

Capo VII - Comitato Tecnico Scientifico

Art. 19 : Comitato Tecnico

Scientifico

Capo VIII - Del personale volontario e

religioso

Art. 20: Rapporti

di lavoro

Art. 21: Personale religioso

Art. 22: Volontariato e rapporto con gli Enti pubblici

Titolo IX - Norme

Finali

Art. 23:

Modificazioni

statutarie

Art. 24: Clausola

arbitrale

Art. 25: Scioglimento e devoluzione

del patrimonio

Art. 26: Rinvio

Art. 27:

Disposizioni

Finali

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Denominazione, natura e sede

1.1

La Fondazione Sant'Atto per l'Inclusione e la Solidarietà ETS, di seguito chiamata Fondazione, è un Ente del Terzo Settore e una persona giuridica privata senza fini di lucro con durata illimitata ed è costituita mediante deliberazioni degli Enti Fondatori: Diocesi di Pistoia, Associazione "Casa dell'Anziano - Monteoliveto", Associazione "Centro Solidarietà di Pistoia" (di seguito chiamata Associazione Ceis). Ciascuno degli Enti apporterà le proprie capacità e conoscenze nei rispettivi ambiti di operatività.

Essa è disciplinata dal presente Statuto, dal D. Lgs. 117/2017 e, in quanto applicabili, dalle disposizioni del codice civile.

1.2

La sede legale della Fondazione è in Pistoia (PT), Via Puccini n. 29.

1.3

È facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire una o più sedi amministrative o operative.

1.4

La Fondazione ai, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 117/17 è classificata tra "Altri Enti del Terzi Settore" anche ai fini dell'iscrizione nel Registro unico.

Art. 2 Scopo e territorio di operatività

2.1

La Fondazione nasce in seno alla comunità diocesana di Pistoia con lo scopo - ai sensi e per gli effetti del proprio Statuto e del D. Lgs. 117/17 - di organizzare e gestire attività ed opere di assistenza sociale e socio-sanitaria e sanitaria, di beneficenza, istruzione, formazione, di tutela dei diritti civili, delle cose di interesse storico e artistico, di promozione culturale ed artistica.

La Fondazione è aperta a tutte le realtà Diocesane che operano nell'ambito delle attività sopraindicate con possibilità per le stesse di farne parte o integrandosi nella Fondazione da un

punto di vista giuridico-economico oppure individuando opportune forme di collaborazione conservando la propria autonomia gestionale ed operativa.

In particolare, la Fondazione, ai sensi dell'art. 5 del D Lgs. 117/17:

- persegue le attività di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria di beneficenza, istruzione, formazione, di tutela dei diritti civili, delle cose di interesse storico e artistico, di promozione culturale ed artistica esclusivamente nei confronti di persone svantaggiate, laddove lo svantaggio può concentrarsi sul piano fisico, psichico, familiare, socio-educativo, dell'età o della capacità economica, in alternativa o in sommatoria tra loro;
- non svolge attività diverse da quelle istituzionali tranne quelle ad esse direttamente connesse, nonché tutte le attività accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative della stessa, nei limiti consentiti dalla legge;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, eventuali utili ed avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale (ai sensi del D.lgs. 117/17) a meno che la distribuzione sia imposta per legge o rivolta ad altri enti od organizzazioni aventi finalità analoghe o affini secondo le disposizioni di legge;
- impiega eventuali utili od avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse;
- devolve il patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa ad altri enti od organizzazioni aventi finalità analoghe o affini con priorità a quelli presenti ed operanti nella Diocesi di Pistoia e di ispirazione cattolica, previo parere obbligatorio ancorché non vincolante dell'Ordinario Diocesano, e comunque secondo le modalità di cui al D.lgs. 117/17;
- redige bilancio e rendiconto annuale ai sensi di legge e del presente statuto;
- usa nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore).

La Fondazione è priva di qualunque carattere politico, partitico, sindacale, associazionistico dei datori di lavoro e associazionistico di categoria.

Conformemente alla volontà costitutiva ed alle disposizioni canoniche la presente Fondazione rimarrà attenta ai suoi principi ispiratori e cioè alla difesa e promozione dei

diritti inviolabili (diritto alla vita in primis) della persona umana ed ispira ed adegua, ora e sempre, la sua azione ai principi della Dottrina Sociale e del Magistero della Chiesa Cattolica, della legge naturale e della carità cristiana, attenendosi - per quanto riguarda il profilo canonico - alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico e dell'autorità ecclesiastica canonicamente competente. La Fondazione sarà sempre "casa della vita" e, in virtù dei principi sopra esposti, rifiuta pratiche contrarie alla Dottrina Cattolica, al Magistero della Chiesa ed alla legge naturale universale. Essa promuove, invece, sotto diverse forme - compresa quella culturale - la cultura della vita secondo le indicazioni della Chiesa Cattolica ed il patrimonio appartenente all'insegnamento morale e sociale della Chiesa stessa ed opera ispirata al principio di amore e carità che anima ogni ambito.

2.2

La Fondazione, non avendo scopo di lucro ai sensi dell'art. 1, persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Toscana nei settori di cui all'art. 2.1.

La Fondazione opera nel campo del disagio, della disabilità, della non autosufficienza, della malattia come in quello del disadattamento e dell'emarginazione nelle sue più ampie accezioni, con una visione integrale della persona, nel recupero e rispetto totale della dignità e libertà umana e contribuisce con tutti gli strumenti più idonei al superamento dei condizionamenti sociali e psicologici in cui può cadere la persona.

2.3

La Fondazione, in coerenza con gli scopi di cui all'art. 2.2 e dell'art. 5 del D. Lgs. 117/17, si propone di:

- a) provvedere a gestire strutture di ricovero residenziali e semi-residenziali, mantenimento ed assistenza degli anziani, dei disabili, degli infermi cronici e degli inabili di ambo i sessi mediante gestione di Centri Diurni, RSA, servizi di assistenza domiciliare e altri servizi sociali e socio-sanitari;
- b) gestire comunità di recupero per soggetti tossicodipendenti, ispirandosi alla Dottrina sociale della Chiesa;
- c) gestisce e organizza forme di assistenza alternativa al ricovero definitivo in residenza sanitaria assistenziale al fine di consentire la permanenza delle persone presso la propria abitazione e nel proprio nucleo familiare tra le

quali: ricoveri temporanei di sollievo e ricovero diuturno, servizi di assistenza domiciliare ed assimilati;

d) provvedere alla gestione di strutture residenziali di accoglienza per persone in situazione, anche transitoria, di disagio sociale, economico, o familiare, compresi gli immigrati ed i soggetti senza fissa dimora fornendo loro cibo ed alloggio specie in presenza dell'emergenza freddo;

e) svolgere servizi di accoglienza all'immigrazione ovvero di educazione, ospitalità e formazione dei migranti cercando al contempo di fornire loro un aiuto direttamente nei paesi di provenienza;

f) accogliere ragazze che aderiscono al programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell' ex art. 18 D.Lgs. 286/98 e art. 13 della L. 228/2003;

g) aiutare il reinserimento sociale e lavorativo di ex detenuti; favorire l'accesso al lavoro a soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione come il regime di semilibertà, l'affidamento in prova o gli arresti domiciliari;

h) svolgere attività educative, scolastiche e culturali in generale;

i) inserimento lavorativo di persone svantaggiate; realizzare tale inserimento con la progettazione di percorsi personalizzati e finalizzati all'acquisizione di capacità ed attitudini lavorative nei confronti di persone svantaggiate, così come definite dalla legge 381/91, dalla legge 68/1999 e dalla legge 30/2003 (Legge Biagi) e successive modifiche. Si tratta di persone che soffrono di svantaggio fisico, psichico o sociale, che limita le loro possibilità di inserimento (o di reinserimento) nel mondo del lavoro, quali disabili fisici, psichici, ex tossicodipendenti, ex carcerati, immigrati o profughi, persone in possesso di un documento che certifichi il loro stato di svantaggio ai sensi delle leggi vigenti, rilasciato dagli organismi competenti o che siano comunque in carico, per la loro situazione sociale, ad un Ente Pubblico (ASL, Comuni, Servizio Sociale Adulti del Ministero di Grazia e Giustizia, ecc.);

j) promuovere la costituzione di un patrimonio, anche attraverso l'alienazione e la permuta di beni, nonché l'accettazione di liberalità inter vivos o mortis causa ed altre elargizioni; la rendita di detto patrimonio dovrà essere permanentemente ed esclusivamente destinata a finanziamento delle finalità di cui al presente statuto;

k) gestire opere di educazione ed istruzione e servizi socio-educativi (es. asili nido ed altri servizi per la prima infanzia) ed educativi e di istruzione (scuole d'infanzia e

scuole primarie e superiori);

l) gestire attività formative mediante eventuale istituzione di agenzie formative anche accreditate dalla Regione per operare anche in rete con altre realtà del territorio e non;

m) realizzare attività a favore di persone dipendenti da alcool, droghe e da altre patologie comportamentali (gioco d'azzardo, disturbi alimentari, ecc.) attraverso specifici programmi terapeutico-educativi, residenziali, diurni e ambulatoriali, nel rispetto della dignità e della libertà della persona e nel rifiuto di ogni violenza fisica o psicologica;

n) svolgere attività di prevenzione delle dipendenze di cui al punto precedente con particolare riguardo alla popolazione giovanile;

o) aiutare il soggetto in difficoltà ad uscire dallo stato di dipendenza ed al recupero della piena dignità e consapevolezza delle proprie potenzialità umane al fine di poter agire nella società in piena libertà e positività;

p) collaborare con le famiglie dei soggetti in trattamento, specialmente per aiutarle a superare i conflitti e ristabilire utili rapporti intrafamiliari, coinvolgendole nel processo rieducativo e in positivi interventi di risocializzazione;

q) svolgere attività di studio e di ricerca sul disagio giovanile in genere e sui processi di emarginazione, specialmente quelli che inducono a dipendenza, usando tutte le metodiche sociali, psicologiche, terapeutiche e scientifiche atte a promuovere il recupero e la piena sanità fisica e psicologica; tutto questo anche in collaborazione con la "Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche" ("FICT") e nell'ambito del "Progetto Uomo" a cui il "CE.I.S." fa riferimento sia come programma terapeutico sia come proposta formativa per gli operatori impegnati in questo settore;

r) svolgere attività culturali e ricreative, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, realtà associative ed istituzioni;

s) svolgere tutte le opere di carità per le persone in difficoltà economica sotto le forme più diverse e normativamente consentite, in collegamento con la Caritas Diocesana;

t) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da erogare, unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le finalità di cui al presente articolo.

2.4

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai fini istituzionali propri, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

2.5

La Fondazione potrà accettare la rappresentanza e/o l'amministrazione di altri enti od organizzazioni aventi finalità analoghe o affini ed eventualmente il loro assorbimento, nel rispetto delle vigenti normative di legge.

2.6

Le sedi operative della Fondazione, necessarie allo svolgimento dell'attività e al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione vengono individuate dal Consiglio di Amministrazione purché esse permangano nell'ambito territoriale della Diocesi di Pistoia oppure all'esterno previa autorizzazione scritta rilasciata dall'Ordinario diocesano della Diocesi di Pistoia, con l'eccezione di quelle già operanti fuori Diocesi.

2.7

Gli scopi possono essere raggiunti attraverso una gestione diretta della Fondazione o indiretta, mediante cioè un altro soggetto appositamente preposto sulla base di contratti regolarmente sottoscritti e registrati ai sensi di legge.

2.8

L'accesso alle varie attività della Fondazione è consentito, di diritto, a chiunque versi in condizioni di accertato disagio economico, sociale, familiare e personale, senza alcuna forma di discriminazione: razziale, religiosa, politica, sindacale, etnica, linguistica, sessuale.

Le modalità di accesso saranno disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del D. Lgs. 117/2017, e sulla base delle specifiche normative, anche regionali, di settore che disciplinano l'accreditamento dei vari servizi.

TITOLO II

PATRIMONIO, FONDO DI GESTIONE, BILANCIO

Art. 3 Patrimonio

3.1

Il patrimonio della Fondazione si compone del Fondo di dotazione e del Fondo di gestione (di cui all'articolo successivo).

Il Fondo di dotazione è composto, nella fase iniziale della vita della Fondazione, dai conferimenti in denaro od altre utilità impiegabili per il proseguimento degli scopi sociali effettuati dai Fondatori.

Esso si incrementa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, grazie a:

1. elargizioni fatte da Enti pubblici o da privati con espressa destinazione al patrimonio;
2. rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incremento del Patrimonio;
3. contributi attribuiti al Fondo di dotazione elargiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
4. quota parte del c.d. 8 x 1000 (otto per mille);
5. beni mobili o immobili che pervengano contestualmente e successivamente alla costituzione della Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto.

È stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura e nel pieno rispetto della normativa di settore.

La Fondazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione provvede all'erogazione dei servizi, nessuno escluso, in forma autonoma, diretta ed esclusiva, mediante l'utilizzo di operatori ad essa vincolati da rapporto di dipendenza, convenzione o libero professionale, rimanendo, quale unico obbligo, il rispetto degli standards programmatori gestionali sanciti dalla normativa nazionale e regionale per

l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento.

L'organizzazione e la gestione anche economica e l'attività dell'ente si ispira ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza.

3.2

Nell'amministrare il proprio patrimonio la Fondazione si ispira a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservare il valore del patrimonio stesso ed ottenerne una adeguata redditività.

3.3

Ai sensi del presente Statuto e della normativa di settore si precisa che si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori rispetto a quelli consentiti dalla legge, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e con accordo sindacale;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate,

esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 oppure siano realizzate in attuazione di disposizioni prese sulla base della legge;

- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e comunque relativa normativa.

Art. 4 Fondo di Gestione

4.1

Il Fondo di gestione della Fondazione è composto:

1. dai contributi dei soci fondatori, benefattori, ordinari;
 2. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
 3. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 4. da eventuali donazioni, liberalità o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
 5. da contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici non espressamente destinate al Fondo di dotazione;
 6. da contributi del c.d. 5 x 1000 (cinque per mille)
- .

4.2

In particolare, la Fondazione destina il proprio reddito secondo il seguente ordine:

1. alle spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e all'attività svolta dalla Fondazione stessa;

2. agli oneri fiscali;
3. ad accantonamenti, laddove sia necessario;
4. agli scopi istituzionali.

Art. 5 Bilancio e Documenti Programmatici e Previsionali

5.1

L'esercizio ha inizio il 1° (primo) gennaio e termine il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il documento previsionale e programmatico dell'attività della Fondazione per l'esercizio successivo accompagnato da una relazione del soggetto incaricato della revisione dei conti e lo illustra all'Assemblea dei Soci.

5.2

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio e la relazione sulla gestione nelle modalità prescritte dal D.lgs. 117/17. Laddove vi siano particolare esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Fondazione e possibile avvalersi del maggior termine di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio purché ne venga data notizia nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa.

5.3

Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione denominata "Bilancio Sociale", gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione, gli interventi realizzati evidenziano i risultati ottenuti in attuazione del D.lgs. 117/17 e linee guida approvate.

5.4

Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere inviati al Sindaco Unico ed organo di controllo affinché possa redigere la relazione di sua competenza almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per

l'approvazione dell'assemblea dei Soci.

5.5

II bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione, con evidenziazione degli impegni effettuati e della loro redditività.

5.6

II documento previsionale e programmatico annuale ed il bilancio della Fondazione approvati vengono depositati presso la sede sociale e sono trasmessi, ove richiesto dalla normativa vigente, al Registro unico e agli altri Enti previsti per legge. Una copia del bilancio consuntivo approvato deve essere comunicata all'Ordinario Diocesano della Diocesi di Pistoia entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione. L'Ordinario diocesano può inviare delle osservazioni che dovranno essere trattate nella prima riunione utile.

5.7

Eventuali avanzi positivi di gestione devono esclusivamente essere destinati al perseguimento dei fini istituzionali e/o ad incremento del patrimonio. È esclusa ogni ripartizione fra i consiglieri di amministrazione o altri soggetti, anche in forma indiretta; divieto assoluto che è esteso anche a fondi, riserve o patrimonio.

5.8

La Fondazione adempie agli obblighi di pubblicità e trasparenza richiesti dal D.lgs. 117/17 nei confronti degli enti del terzo settore.

Art. 6 Libri e scritture contabili

6.1

La Fondazione tiene il libro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il libro delle deliberazioni dell'Assemblea di Soci ed ogni altro libro richiesto dalla normativa. I libri suddetti sono tenuti a cura del Segretario.

6.2

La Fondazione tiene, inoltre ai sensi del D.lgs. 117/17 e ss.mm.ii., idonee scritture contabili, tra le quali il libro giornale ed ogni altro libro o registro necessario allo svolgimento della propria attività. Per la tenuta di tali documenti si osservano le disposizioni del codice civile e le norme fiscali in quanto applicabili.

6.3

Fermo restando quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente in materia, gli adempimenti contabili della Fondazione possono essere disciplinati in apposito Regolamento di Contabilità.

TITOLO III **ORGANIZZAZIONE**

Art. 7 Soci

7.1

I soci della Fondazione si dividono in tre categorie:

- soci fondatori;
- soci benefattori;
- soci ordinari.

7.2

Sono soci fondatori della Fondazione:

1. La Diocesi di Pistoia rappresentata dal suo legale rappresentante pro-tempore;
2. L'Associazione "Ceis" rappresentata dal suo legale rappresentante pro-tempore;
3. L'Associazione "Casa dell'Anziano - Monteoliveto" rappresentata dal suo legale rappresentante pro-tempore.

7.3

Si considerano 'Soci benefattori' coloro che, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, contribuiscono alla Fondazione con una donazione-liberalità, anche testamentaria, nella misura minima di Euro 50.000 (cinquantamila). La qualifica di socio benefattore viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a

richiesta dell'interessato, previo versamento di quanto previsto a norma del presente statuto.

Sarà specifico impegno della Fondazione verso i soci benefattori:

1. Realizzare una targa commemorativa da collocare all'interno della sede principale della Fondazione a perenne loro memoria, ricordo e ringraziamento;
2. Invitare sempre i soci fondatori alle iniziative ufficiali dalla stessa promosse;
3. È facoltà del Consiglio di Amministrazione concordare con ogni eventuale socio fondatore modalità di ringraziamento in linea con le richieste avanzate e le possibilità; sempre nel rispetto ed entro i limiti delle norme statutarie, canoniche e di legge.

La Fondazione provvederà ad assicurare Sante Messe annuali per le anime dei soci defunti, dei dipendenti e delle persone accolte che in vita abbiano fatto richiesta di questo suffragio in loro memoria.

7.4

Sono soci ordinari le persone giuridiche riconosciute o non, e le persone fisiche, che operano nel settore sociale o in settori affini a quelli della Fondazione.

Gli enti che vogliano ottenere la qualifica di socio ordinario dovranno presentare apposita richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione specificando il settore di attività in cui operano. Il Consiglio di Amministrazione, vagliate le richieste, presenta quelle ritenute idonee all'Assemblea dei Soci che delibera, in ultimo, se accettarle o meno.

Il Consiglio di Amministrazione accerta almeno una volta l'anno il numero di soci eleggibili.

7.5

Tutte le entità giuridiche che divengono socie della Fondazione possono mantenere una loro autonomia gestionale e funzionale.

Sono organi della Fondazione:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) II Consiglio di Amministrazione;
- 3) II Presidente;
- 4) Il Vice Presidente;
- 5) Il Direttore Generale;
- 6) Organo di Controllo e Revisore dei Conti;
- 7) Comitato tecnico-scientifico.

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9 Assemblea dei Soci

9.1

L'Assemblea dei soci è composta dai soci fondatori, benefattori, ordinari.

I soci persone fisiche partecipano personalmente all'Assemblea, pur potendo delegare un altro socio a rappresentarli.

Ciascun socio persona giuridica, o associazione non riconosciuta o comunque organi pluralistici, nomina un proprio rappresentante in seno all'Assemblea per almeno quattro anni.

9.2

L'Assemblea provvede:

- ad eleggere i nuovi soci come indicato all'art. 7.4;
- ad approvare il bilancio consuntivo esprimendo un parere obbligatorio ma non vincolante;
- ad approvare le modifiche statutarie, lo scioglimento e le operazioni di fusione della Fondazione esprimendo un parere obbligatorio ma non vincolante;
- ad indicare all'Ordinario diocesano di Pistoia una rosa di sei (6) nomi entro i quali, a suo giudizio, potrà nominare i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza. Si tratta in ogni caso di un parere obbligatorio, ma non vincolante;
- a ratificare la nomina da parte del Vescovo di un Presidente Onorario.

9.3

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano per deliberare sulle materie di sua competenza e su quelle che saranno a lei demandate dal Consiglio di Amministrazione.

Essa è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano. All'Assemblea è tenuto a partecipare anche il Direttore Generale con funzione di Segretario senza diritto di voto.

9.4

L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci. Per le adunanze successive alla prima l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso appositi strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che sia consentito:

- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti

intervenuti in assemblea; in caso di parità la proposta si considera

respinta. Ai fini del computo del quorum deliberativo non si

considerano gli astenuti.

Per le delibere di modifica statutaria, di

scioglimento, di fusione, è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci anche nelle convocazioni successive alla prima, ed occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10 Consiglio di Amministrazione

10.1

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che ha il compito di gestire la Fondazione. Esso si compone di un numero di membri compreso tra un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 9 (nove).

10.2

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati anche per mandati successivi. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione devono avere il gradimento dell'Ordinario diocesano della Diocesi di Pistoia.

Non possono ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione chi abbia lavorato, a qualsiasi titolo, con la Fondazione S. Atto nei quattro anni precedenti.

10.3

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione viene così determinata:

- 6 (sei) membri, compreso il Presidente, sono nominati, a giudizio insindacabile dall'Ordinario diocesano di Pistoia;
- 1 (uno) membro è nominato dall'Associazione "Casa dell'Anziano - Monteoliveto";
- 2 (due) membri sono nominati dall'Associazione "Ceis";

Tutti i membri del Consiglio di amministrazione devono essere scelti tra coloro che riconoscono la Dottrina ed il

Magistero della Chiesa Cattolica.

10.4

Il Presidente è liberamente nominato dall'Ordinario diocesano di Pistoia come sopra riportato.

10.5

Entro il 60°(sessantesimo) giorno precedente la scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione comunica all'Ordinario diocesano di Pistoia, per iscritto, l'esatta data di scadenza del medesimo.

Avvenuta la nomina - e non oltre il ventesimo giorno successivo alla stessa - il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente. Fino a tal momento il Consiglio di Amministrazione uscente è competente per l'ordinaria amministrazione della Fondazione.

10.6

I Consiglieri non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal presente Statuto.

Non possono essere nominati amministratori il coniuge, i parenti e gli affini entro il 4°(quarto) grado di dipendenti e collaboratori della Fondazione stessa.

10.7

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato e durerà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio.

10.8

Nel caso venga nominato un nuovo Ordinario diocesano nella Diocesi di Pistoia, i membri del Consiglio permangono tutti in carica nelle loro funzioni fino alla scadenza naturale del loro mandato.

Art. 11 Competenze del Consiglio di Amministrazione

11.1

Il Consiglio di Amministrazione:

1. nomina, su proposta del Presidente il Direttore Generale e, su proposta del Direttore Generale, i Direttori delle varie aree in cui opera la Fondazione;
2. nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Sindaco Unico, fissandone il compenso;
3. nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Vice Presidente da scegliersi tra i consiglieri in carica;
4. delibera in ordine alla cessazione dalla carica a qualsiasi titolo dei membri del Consiglio di Amministrazione;
5. delibera in merito allo statuto, ai regolamenti, all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
6. promuove iniziative finalizzate alla raccolta di fondi e donazioni atte ad incrementare il patrimonio;
7. delibera, promuove o aderisce a progetti di utilità sociale, sanitaria, culturale, educativa, formativa, di studio, di beneficenza, di tutela dei diritti, di aggregazione, di ricreazione e comunque in tutti i campi di attività previsti dalle finalità della Fondazione anche in collaborazione con realtà pubbliche, private ed associazioni-comitati, anche nella promozione delle finalità di cui all'art. 2 del presente statuto o finalizzate alla raccolta fondi;
8. delibera la pianta organica e le relative variazioni, eccezion fatta per quanto previsto di competenza esclusiva del Presidente;
9. disciplina lo stato giuridico del personale, approva i regolamenti organici istituendo i servizi ad esso relativi e tutti gli altri regolamenti, disposizioni ed atti necessari al regolare funzionamento della Fondazione;
10. disciplina le rette e le tariffe per la fruizione di beni e servizi, quando tali rette non siano determinate unilateralmente dalla Pubblica amministrazione nell'ambito di rapporti convenzionati;
11. provvede a contrarre mutui;
12. delibera in merito ad alienazioni, permuta ed acquisti immobiliari;
13. delibera sugli atti che impegnano il

- patrimonio della Fondazione;
14. stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio dell'Ente e la programmazione delle attività dello stesso;
 15. delibera, in caso di estinzione della Fondazione, sulla destinazione e cessione del patrimonio;
 16. autorizza il Presidente ad agire e a resistere in giudizio;
 17. su proposta del Presidente, può dare l'incarico ad un Consigliere per la trattazione di singoli affari;
 18. redige ed approva, nei termini di legge e dello statuto, il bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale;
 19. delibera eventuali modifiche dello Statuto seguendo le procedure previste dalla legge canonica e civile e dal presente statuto, in particolare è necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ci deve essere l'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ordinario diocesano della Diocesi di Pistoia, senza la quale tali modifiche risultano inefficaci. In aggiunta a ciò è necessario anche il parere non vincolante dell'Assemblea;
 20. delibera sulla accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
 21. delibera l'accettazione della rappresentanza di altri enti od organizzazioni aventi finalità analoghe o affini od il loro assorbimento;
 22. delibera l'eventuale partecipazione della Fondazione ad attività economiche di volta in volta individuate, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 10, comma 5 del d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche;
 23. incontra annualmente l'Ordinario diocesano della Diocesi di Pistoia a norma del presente statuto.
 24. vaglia le richieste di ammissione a socio benefattore verificando se è stato versato quanto previsto dallo statuto e delibera sulla nomina a socio benefattore;
 25. vaglia le richieste di ammissione a socio ordinario verificando i requisiti della persona giuridica prima che l'assemblea dei soci si pronunci in merito;

11.2

Il Consiglio di Amministrazione incontra almeno una volta all'anno l'Ordinario diocesano della Diocesi di Pistoia e relaziona oralmente sull'andamento della Fondazione ed i programmi futuri; i costi relativi all'organizzazione di tale incontro sono a carico della Fondazione. L'incontro è fissato dal Presidente che né da avviso a tutti i membri del Consiglio almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata anche a mezzo telefono.

11.3

La funzione di consigliere è svolta, di norma, a titolo gratuito.

Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese vive sostenute e documentate per lo svolgimento di specifiche attività istituzionali autorizzate dal Presidente o per la partecipazione al consiglio medesimo.

11.4

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno dei suoi componenti particolari poteri determinando i limiti della delega. I titolari delle deleghe provvedono a fornire una adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato secondo le modalità fissate. Nel caso in cui per i componenti delegati sia previsto un compenso aggiuntivo, il Consiglio di Amministrazione provvede a determinarlo, previo parere favorevole del Sindaco con riguardo alla responsabilità, al lavoro e al tempo richiesto dall'incarico conferito.

Art. 12 Decadenza

12.1

I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo, dato con preavviso scritto (da comunicare via fax o e-mail), a tre sedute consecutive, decadono dall'incarico.

Decadono dall'incarico anche coloro che, a giudizio dell'Ordinario della Diocesi, prendono posizione o compiono atti contrari all'ispirazione cattolica dell'Ente.

12.2

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, dietro iniziativa del Presidente o dell'Ordinario, sia al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., che del presente Statuto.

12.3

In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente, entro 5 giorni dalla accertata decadenza, informa il socio fondatore o la Diocesi che lo ha nominato affinché provveda alla surroga. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

12.4

Le dimissioni contemporanee e congiunte o la decadenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Le dimissioni del Presidente e di ogni altro membro del Consiglio di Amministrazione non hanno effetto fino a quando il Consiglio non ne abbia preso atto.

In tutti i casi nei quali viene meno un membro del Consiglio di Amministrazione il Presidente della Fondazione dovrà informare tempestivamente il socio fondatore che lo ha nominato affinché provveda a nuova nomina.

Art. 13 Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

13.1

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. In assenza di specifica si intendono convocate presso la sede della Fondazione medesima. Il Consiglio può svolgersi in collegamento audio/video attraverso appositi strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che sia consentito:

- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi del Consiglio oggetto di verbalizzazione;

- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

13.2

Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, ciascun membro può delegare, mediante delega scritta, datata e sottoscritta, altro membro. Non è previsto limite di delega passiva. I membri che hanno sottoscritto la delega si computa nel numero dei presenti. Qualora nella delega sia espressa chiaramente l'indicazione di voto su una questione specifica messa all'ordine del giorno della seduta questa è vincolante e viene computata ai termini della votazione sulla questione in oggetto.

13.3

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica al momento della riunione. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci.

13.4

Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario verbalizzante.

13.5

Le votazioni si svolgono per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone, che hanno sempre luogo a scrutinio segreto.

13.6

Le delibere di modifica statutaria e di cessazione dell'Ente sono assunte a maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto in quanto componenti del Consiglio di Amministrazione e devono avere l'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ordinario diocesano

della Diocesi di Pistoia, senza la quale tali modifiche risultano inefficaci. Su tali proposte di modifica si pronuncia anche l'Assemblea dei Soci con un parere obbligatorio ma non vincolante.

13.7

Per le alienazioni immobiliari e richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione. È richiesto inoltre il nulla osta dell'Ordinario diocesano, senza il quale la deliberazione risulta inefficace.

13.8

Per la validità delle adunanze non verrà computato chi, avendo interessi propri o riguardanti loro parenti ed affini sino al quarto grado, non prende parte alle deliberazioni.

13.9

Le dichiarazioni a verbale devono essere richieste esplicitamente dal Consigliere richiedente che provvede ad apporvi la propria firma in calce.

13.10

Il verbale della seduta viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni consigliere ha diritto a prendere visione del verbale prima della sua approvazione.

13.11

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione è obbligatoria la presenza del Direttore Generale della Fondazione e del Sindaco Unico.

13.12

Si può rilasciare copia di verbale a persone estranee alla Fondazione, con l'autorizzazione del Presidente e a condizione che il richiedente abbia fornito adeguata motivazione ed illustrazione dell'interesse a detta richiesta e nel rispetto della legge sulla privacy.

13.13

E', altresì, fatto divieto ai membri del consiglio di amministrazione prendere parte, direttamente o indirettamente, ai contratti di

locazione, di esazione, di appalti che si riferiscano ai beni amministrati dall'Ente.

13.14

Su richiesta, ha diritto a ricevere copia delle deliberazioni del Consiglio ciascun socio fondatore.

Tali atti devono essere forniti entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta avanzata.

CAPO III

PRESIDENTE ONORARIO E PRESIDENTE

Art. 14 Presidente onorario della Fondazione

14.1

L'Ordinario Diocesano ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione, con funzioni di alta rappresentanza, da scegliere tra chi ha ricoperto l'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e si sia distinto per dedizione, competenza e professionalità.

Il Presidente onorario resta in carica a vita, sino a nuova disposizione dell'Ordinario Diocesano.

Il Presidente onorario partecipa all'Assemblea dei Soci ed al Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l'anno, senza diritto di voto.

Il Presidente onorario ha funzioni di alta rappresentanza, in particolare rappresenta la Fondazione S. Atto, unitamente al Presidente, nell'ambito degli organismi Diocesani.

Art. 15 Presidente della Fondazione

15.1

Il Presidente della Fondazione è liberamente nominato dall'Ordinario diocesano della Diocesi di Pistoia. Il Presidente dura in carica quattro anni. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, nei confronti dei terzi e in giudizio, con tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

15.2

Il Presidente:

1. esercita l'alta sorveglianza sull'andamento della Fondazione in collaborazione con il Direttore Generale;
2. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione determinandone la data e l'ordine del giorno da discutere nelle sedute. Qualora non specificato, le sedute si tengono presso la sede della Fondazione;
3. promuove le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, verifica l'esecuzione delle medesime e delle direttive generali impartite;
4. esercita le funzioni di ordinaria amministrazione e quelle di straordinaria amministrazione a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione;
5. controlla e verifica l'operato del Direttore Generale e formula le specifiche direttive che il Direttore Generale dovrà seguire nello svolgimento del loro operato;
6. adotta tutti i provvedimenti previsti dalla normativa canonica, le leggi nazionali e regionali, dallo statuto, dai regolamenti;
7. cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la revisione;
8. adotta i provvedimenti urgenti che reputa necessari nell'interesse dell'Ente, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo che deve essere convocato entro i 15 (quindici) giorni successivi;
9. stipula e sottoscrive contratti, accordi, convenzioni;
10. sottoscrive gli ordinativi di pagamento e di incasso congiuntamente al Direttore Generale;
11. dispone direttamente ed in autonomia, nei limiti delle esigenze di bilancio, spese ed assume impegni economici, anche tramite convenzioni con enti-soggetti terzi, partecipazioni a progetti ed iniziative - anche promossi da enti e realtà terze - che si ispirano alle finalità statutarie, nel limite massimo di tremila euro senza necessita di approvazione, autorizzazione o ratifica del Consiglio di

- Amministrazione. Tali spese saranno tuttavia comunicate nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione. A tal motivo viene istituito nel bilancio una apposita voce di previsione annuale;
12. sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione i bilanci, i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
 13. propone al Consiglio la nomina e la revoca del Vice Presidente, del Sindaco Unico, del Segretario, del Direttore Generale;
 14. decide ed autorizza, previo parere del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale a provvedere alle assunzioni di personale nei limiti dei posti previsti nella pianta organica salvo quanto disposto in altri articoli ;
 15. tiene i rapporti con enti terzi, pubblici e privati, con istituti di credito e risparmio con deposito di firma;
 16. presenta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il Bilancio Preventivo, il Bilancio Consuntivo ed il Programma annuale nei termini di cui al presente statuto;
 17. sottopone al Consiglio di Amministrazione ogni nuova iniziativa;
 18. previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare un Consigliere alla trattazione di singoli affari in forma permanente od occasionale;
 19. può delegare singole funzioni al Vicepresidente, il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge i compiti;
 20. relaziona annualmente all'Ordinario diocesano della Diocesi di Pistoia sull'andamento gestionale ed economico-finanziario della Fondazione;
 21. è responsabile di fronte all'autorità ecclesiastica che lo ha nominato in merito al rispetto della normativa canonica, del mantenimento dell'ispirazione cattolica dell'ente e della sua azione in corrispondenza dei principi di cui all'art. 2 del presente statuto;
 22. cura un apposito registro della 'Memoria storica' della Fondazione ove è tenuto a segnare e descrivere - a partire dalla sua costituzione - tutti i momenti più

rilevanti della storia della Fondazione medesima a futura memoria e ricordo. Il registro sarà conservato presso l'ufficio di segreteria della Fondazione medesima e trasmesso da presidente a presidente. Il Presidente provvede anche a curare raccolta fotografica degli eventi più significativi della storia della Fondazione;

23. provvede a quanto disposto negli articoli del presente Statuto e nelle norme di legge tempo per tempo vigenti;

24. nomina i membri del Comitato tecnico scientifico, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio di Amministrazione.

15.3

La funzione di Presidente è svolta, di norma, in forma gratuita. Se onerosa, previo parere obbligatorio dell'Ordinario diocesano, il Consiglio di amministrazione determina il compenso mensile per il Presidente della Fondazione nei limiti di legge, dei regolamenti e delle possibilità di bilancio. È vietata, comunque e sempre, la corrispondenza ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO IV VICE PRESIDENTE

Art. 16 Vice Presidente

16.1

Il Vice-presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

16.2

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri, anche di firma. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

16.3

Il Vice Presidente può essere delegato dal Presidente per la trattazione di singoli affari.

CAPO V **DIRETTORE GENERALE**

Art. 17 Direttore Generale

17.1

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, e deve avere il nulla osta scritto dell'Ordinario diocesano senza il quale la nomina non ha efficacia. Qualora il Direttore generale abbia contratto a tempo determinato si rispetterà la naturale scadenza del contratto.

17.2

Il Direttore collabora con il Presidente alla definizione di programmi e strategie attuative adottando forme di controllo circa il raggiungimento dei risultati. Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei Direttori di area.

Egli, congiuntamente al Presidente, sottoscrive gli ordinativi di pagamento e di incasso. Il Direttore Generale partecipa obbligatoriamente alle sedute del Consiglio.

17.3

Del proprio operato, il Direttore Generale risponde direttamente al Presidente. Il Presidente, all'atto di nomina, ne determina anche il compenso nei limiti delle disponibilità di bilancio e della legge.

Oltre a quelle previste dalla legge e dai regolamenti, a titolo esemplificativo, sono funzioni del Direttore anche le seguenti:

1. Sovrintendenza alle attività tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile, attuando le decisioni degli organi della stessa e in primo luogo del Presidente;
2. Responsabilità della gestione generale ed economico finanziaria delle iniziative approvate;
3. Predisposizione delle proposte e dei programmi di attività, dei bilanci preventivi nonché del conto consuntivo di esercizio;

4. Attuazione e gestione dei rapporti di lavoro e sindacali, nel rispetto delle decisioni del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e dei vincoli di bilancio;
5. Esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione , per quanto di propria competenza;
6. Partecipazione senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
7. Proposta al Consiglio di Amministrazione delle iniziative ritenute opportune nel rispetto delle finalità della Fondazione;
8. Verifica periodica che le attività della Fondazione vengano condotte secondo i principi di efficacia, efficienza e trasparenza, implementando il controllo delle attività e l'attività dei responsabili dei vari settori della fondazione.

Previo parere del Consiglio di Amministrazione è possibile nominare anche un Vice-Direttore. In caso di assenza prolungata del Direttore il Consiglio di Amministrazione può nominare un sostituto temporaneo.

CAPO VI
ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO
E REVISORI DEI CONTI

Art. 18 Organo monocratico di Controllo e Revisore dei Conti

18.1

Il Consiglio di amministrazione, a maggioranza semplice dei presenti, nei casi previsti dalla legge, nomina - tra una rosa di nominativi indicati dalla Direzione - l'Organo Monocratico di Controllo tra i professionisti iscritti in apposito registro dei revisori contabili ai sensi di legge dovendo svolgere anche tale funzione. Il revisore contabile scelto dunque dovrà svolgere entrambi i ruoli.

18.2.

L'organo di controllo ed il revisore durano in carica, salvo revoca, per l'intera durata del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. Il rapporto con la Fondazione è di natura fiduciaria e nella delibera di nomina ne viene determinato anche il compenso nel rispetto della normativa di settore. Il revisore, quale organo anche di controllo, provvede a:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello

statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e S.M.I., qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- b) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di legge ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice medesimo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo-revisore;
- c) esercitare il controllo contabile dell'intera organizzazione della Fondazione e tutti gli altri compiti attribuiti a lui dalla normativa.

18.3

Al revisore, quale organo di controllo, si applica l'articolo 2399 del codice civile. Egli, inoltre, può - in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari senza limitazioni di alcun tipo.

18.4

Il compenso è determinato entro i limiti massimi di cui alla legge. Il revisore dei conti assiste obbligatoriamente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti l'esame del Bilancio di Previsione e del Conto Economico. Inoltre, dietro motivata richiesta del Presidente e/o del Direttore Generale, è tenuto a parteciparvi ogniquale volta la sua presenza sia ritenuta opportuna.

Inoltre, il Revisore dei Conti:

- a) deve pronunciarsi sul bilancio di previsione e sul rendiconto finanziario (conto consuntivo) redigendo apposita relazione scritta;
- b) ove richiesto, redige parere in materie di contabilità e gestione dell'ente o su ogni altro atto sul quale la sua competenza ed il suo parere è richiesto dal presidente;
- c) svolge le altre attività indicate in altri

articoli del presente statuto e dalla normativa.

CAPO VII

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 19 Comitato Tecnico Scientifico

19.1

Il comitato tecnico scientifico è un organismo, presieduto dal direttore scientifico, per la programmazione e il coordinamento dell'attività di ricerca scientifica, formativa e di monitoraggio dei Servizi in ogni settore in cui è operante la Fondazione a norma del presente statuto.

19.2

Propone gli indirizzi generali per le attività di ricerca formative avviate in Fondazione, in funzione dei piani strategici di sviluppo decisi dal Consiglio di Amministrazione e relazionandosi con il Presidente, la Direzione e gli altri soggetti preposti; esprime le proprie valutazioni a mezzo di una relazione annuale che sarà messa all'attenzione del Consiglio di amministrazione .

19.3

I membri del Comitato tecnico scientifico durano in carica 4 (quattro) anni e vengono nominati dal Presidente, previo parere obbligatorio, ma non vincolante del Consiglio di Amministrazione. La carica è rinnovabile ed è svolta a titolo gratuito.

19.4

Il Direttore Scientifico è eletto in seno al Comitato tecnico scientifico.

Il direttore del Comitato tecnico scientifico dura in carica per quattro anni; il suo mandato può essere rinnovato per una sola volta per un successivo quadriennio ed è svolto a titolo gratuito.

19.5

I membri del Comitato Tecnico scientifico debbono avere il gradimento - obbligatorio e vincolante - dell'Ordinario diocesano della Diocesi di Pistoia.

19.6

Il Direttore del Comitato scientifico e altri due membri dello stesso Comitato da lui individuati sono membri di diritto dell'Assemblea dei Soci, comunque nei limiti e

compatibilmente con ogni normativa imperativa e/o inderogabile.

CAPO VIII

DEL PERSONALE VOLONTARIO E RELIGIOSO

Art. 20 Rapporti di lavoro

20.1

I lavoratori dipendenti della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi e delle disposizioni normative di settore. Viene favorita e valorizzata la contrattazione sindacale decentrata ed aziendale quale forma concordata di flessibilità organizzativa anche in relazione alla peculiarità dell'ente. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto indicato dalla legge dandone conto, del rispetto di tale criterio, annualmente nel bilancio sociale dell'ente.

Art. 21 Personale religioso

21.1

Conformemente alla natura della fondazione, alla volontà fondazionale, ai suoi principi ispiratori la Fondazione si potrà avvalere per lo svolgimento delle sue finalità di personale religioso (maschile o femminile) previa apposita convenzione con l'Istituto/Ordine/Congregazione/Terz'ordine di provenienza.

21.2

La Fondazione, quale ente di tendenza e vista la sua natura e finalità, per lo svolgimento delle sue finalità potrà servirsi di religiosi/e appartenenti a diversi Istituti/Ordini/Congregazioni/Terz'ordini, con rapporti disciplinati da apposite convenzione previo assenso dell'Ordinario nel rispetto delle disposizioni del presente statuto, della normativa canonica e della legge.

21.3

Il Presidente curerà le modalità per assicurare l'assistenza spirituale alle opere gestite dalla Fondazione. L'attività svolta dai

religiosi/religiose, all'interno delle opere della Fondazione, sarà sempre compiuta "Religionis Causa", in adempimento del carisma e dei fini dell'istituto/ordine/congregazione/terz'ordine di appartenenza dovendosi assolutamente escludere ogni rapporto di tipo lavorativo, considerate le finalità stesse dell'ente secondo quanto disposto dalla circolare INPS 51/1995 e sentenza della corte costituzionale 592/1989.

Art. 22 Volontariato e rapporto con gli Enti Pubblici

22.1

La Fondazione riconosce e promuove la collaborazione del volontariato, singolo ed associato, nel raggiungimento delle finalità perseguite anche mediante stipula di apposite convenzioni e/o erogazioni di contributi a associazioni, enti e realtà che contribuiscono con il loro prezioso apporto il perseguimento dei fini previsti dal presente statuto.

22.2

I volontari sono iscritti in apposito registro interno. Il volontario naturalmente dovrà operare con la sola finalità di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità della Fondazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non potrà e non dovrà essere retribuita in alcun modo salvo casi indicati dalla legge e rimborso spese. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente Fondazione. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74 e S.M.I..

22.3

La Fondazione che si avvarrà di volontari dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di

volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

22.4

La Fondazione favorirà e parteciperà a forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e S.M.I., nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

La Fondazione parteciperà e collaborerà con le amministrazioni pubbliche per la promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le proprie esperienze ed espressioni partecipando anche a attività di sensibilizzazione e di promozione.

22.5

La Fondazione favorirà, presso le proprie strutture, anche la realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro, tirocinio anche finalizzati al riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato ai sensi della normativa di settore anche in rapporto con enti universitari e scolastici pubblici e privati che, ai sensi della normativa prevista, possono riconoscere crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nella Fondazione rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.

TITOLO IX NORME FINALI

Art. 23 Modificazioni Statutarie

Qualsiasi modificazione del presente Statuto deve essere approvata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto in quanto

componenti del Consiglio di Amministrazione e deve avere l'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ordinario diocesano della Diocesi di Pistoia, senza la quale tali modifiche risultano inefficaci.

Art. 24 Clausola Arbitrale

Qualora dovessero insorgere controversie relative al presente Statuto si farà ricorso agli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico dello Stato Italiano, informato previamente l'Ordinario diocesano della Diocesi di Pistoia.

Art. 25 Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

25.1

La Fondazione ha durata illimitata.

25.2

La Fondazione con delibera assunta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, può sciogliersi, trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono scopi riconducibili alle finalità istituzionali, previa autorizzazione scritta rilasciata dall'Ordinario diocesano di Pistoia senza la quale tali operazioni sono inefficaci, e comunque nei limiti e compatibilmente con ogni normativa imperativa e/o inderogabile. In questo caso è necessario richiedere un parere obbligatorio dell'Assemblea dei Soci anche se lo stesso non è vincolante.

25.3

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni canonicamente erette nel territorio della Diocesi di Pistoia, previo parere obbligatorio ancorché non vincolante dell'Ordinario Diocesano, e nel rispetto di quanto prescritto dalle norme di riferimento, e comunque nei limiti e compatibilmente con ogni normativa imperativa e/o inderogabile. Per quanto attiene alle cause ed alle procedure di scioglimento si rinvia a quanto stabilito dalle norme del Codice Civile e delle leggi nazionali e regionali in vigore.

Art. 26 Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente

statuto viene fatto espresso rinvio agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile (e successive modifiche), al D. Lgs. 117/17 nonché ad ogni altra disposizione in materia di Fondazioni e persone giuridiche private.

Art. 27 Disposizioni Finali

La Fondazione ispira la sua azione ed il concreto operare al principio di pubblicità e trasparenza.